



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 134 del 04.05.2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: affidamento servizio di manutenzione uffici per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Ritenuto necessario provvedere all'avvio delle attività concernenti la procedura di gara di cui in oggetto;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l'anno 2016);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (Me.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che, allo stato attuale, non risultano immediatamente disponibili Convenzioni e accordi quadro su Consip, posto che la convenzione denominata "Facility Management 4", bandita nel 2014, non ricomprende le prestazioni indicate nel capitolato;

Verificato che sul MEPA è attivo il Bando di abilitazione "Lavori di manutenzione Edili OGI";

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, a norma del quale "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...";

Atteso che, ai fini dell'affidamento in argomento, pur essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai 40.000 euro, per ragioni di trasparenza ed economicità appare preferibile

utilizzare lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), che consente l'affidamento in favore della Ditta risultata aggiudicataria di apposita procedura negoziata realizzata tramite il portale telematico predisposto da Consip Spa, in conformità alle disposizioni di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. b);

Considerato che l'individuazione delle particolari condizioni di affidamento della RDO in argomento, nonché la disciplina dei rapporti con l'aggiudicataria, sono definite nell'apposito Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

Precisato che:

- l'oggetto della gara è l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (opere di lieve entità) per gli immobili sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila (USRA);
- il servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabili per altri 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione;
- l'importo stimato a base d'asta è stato quantificato in € 38.000,00, comprensivo dell'eventuale rinnovo di 12 mesi;

I 'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, in assenza di disponibilità dell'apposita Convenzione Consip, si riserva la facoltà di prorogare il servizio in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;

- l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento;
- la scelta del contraente avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
- l'Ente si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione qualora venga presentata una sola offerta valida;

Dato atto che l'affidamento del servizio sarà formalizzato tramite il "Documento di Stipula" generato dal portale "acquistinretepa.it" al termine della procedura;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: Lotto 1 CIG: ZA03641908;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi stanziamento "Contributo Ministero Interno - Spese Funzionamento 2022;

Ritenuto, tuttavia, rinviare l'imputazione della spesa successivamente all'aggiudicazione del servizio;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di autorizzare l'affidamento tramite MEPA del servizio dei lavori di manutenzione ordinaria (opere di lieve entità) per gli immobili sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila (USRA) denominato "Lotto 1" attraverso richiesta di offerta (RdO) ed invitando allo scopo ditte specializzate e presenti sul MEPA.
3. di stabilire che la scelta del contraente avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, fra le imprese specializzate

individuate in ragione della migliore idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio tra quelle abilitate all'interno del Bando MEPA - CONSIP "Lavori di manutenzione Edili OG1", di cui all'elenco allegato sub lett. C) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, recante un numero complessivo di 7 partecipanti.

4. di approvare apposito Disciplinare di gara e Capitolato speciale d'appalto, allegati sub A) e sub B) al presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
5. di quantificare l'importo stimato a base d'asta della gara informatica di cui sopra, riferito alla durata di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabili per altri 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio in € 38.000,00, comprensivo dell'eventuale rinnovo di 12 mesi.
6. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) è: USRA Lotto 1 CIG ZA03641908
7. di provvedere all'imputazione della spesa successivamente al momento dell'aggiudicazione del servizio.
8. che l'impegno di spesa sarà effettuato alla stipula del contratto.
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila 04 maggio 2022

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della città dell'Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Dutilio Provenzano

